

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE : LAVORO R.G.3887/2017
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
C.F.80027390584, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. in
carica, Avv. Nunzio Luciano, domiciliato per l'espletamento
dell'incarico presso la sede legale sita in Roma, alla Via E. Q. Visconti
n.8, elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Santa Maria della Neve
67, presso lo studio dell'avv.Matteo Morici, del Foro di Napoli,
c.f.mrcmtt71m05f839a, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di
procura in calce al ricorso notificato.

Il numero fax a cui inviare le comunicazioni è : 081/3606285

L'indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) è :

matteomorici@avvocatinapoli.legalmail.it

RESISTENTE

Contro: Avv. Argia Di Donato, C.F.DDNRGA76M58F839T, rapp.ta e
difesa dall' avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto;

RICORRENTE

Nonché : Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.;

RESISTENTE

Udienza del 05.07.2017

Giudice : dott.ssa Manuela Montuori

ESPOSIZIONE DEI FATTI DEL RICORRENTE

Che con ricorso notificato il 15.03.2017, la ricorrente (avv. Argia Di
Donato) proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale relativa
al ruolo 2016, contenente la contribuzione minima e di maternità del
2014, oltre interessi, per € 869,26 contestando la legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 247/2012 nonché del relativo
regolamento di attuazione adottato dalla Cassa Forense per violazione



degli artt. 3, 23, 97, 113, 116 e 117 Cost. nonché della normativa europea sulla libera concorrenza.

Concludeva, affinché il Tribunale adito “...omissis... In via preliminare, 1) sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione forzata;2)...omissis...Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata...omissis...”

.....
Si costituisce in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense, rapp.ta e difesa dall’avv.Matteo Morici impugnando parola per parola la domanda della ricorrente, perché inammissibile, improcedibile, non provata e comunque infondata in diritto, insistendo, quindi, sin da ora per il suo rigetto, sottopone in diritto all’adito Giudice le seguenti considerazioni :

1) Legittimità dell’art.21 Legge 247/12 e del relativo regolamento di attuazione adottato dalla Cassa Forense.

E’ opportuno premettere che l’art. 21, comma 8, legge 247/2012 dispone che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”; il successivo comma 9° stabilisce che “la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”. Il comma 10°, poi, dispone che “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

La Cassa Forense ha dato attuazione al comma 9° della legge di riforma professionale con proprio regolamento, approvato dal Comitato dei



Delegati (organo collegiale della Cassa Forense rappresentativo dell'avvocatura su base elettorale, deputato, tra l'altro, all'adozione di norme regolamentari, in base all'art. 11, comma 2, dello statuto dell'Ente) in data 31 gennaio 2014 e, dunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicazione in data 5 giugno 2014, ha formulato osservazioni al regolamento approvato dalla Cassa, richiedendo alcune integrazioni e modifiche, che lo stesso Comitato dei Delegati ha apportato nella seduta del 20 giugno 2014, dandone comunicazione al Ministero in data 26 giugno 2014, cui ha fatto seguito l'approvazione ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pubblicazione nella G.U. del 20 agosto 2014, con entrata in vigore del regolamento il giorno successivo, 21 agosto 2014, in ragione di quanto previsto all'art. 14 del regolamento medesimo.

Il regolamento approvato è conforme alla prescrizione normativa di cui all'art. 21, comma 9°, della legge n. 247/2012 in quanto individua espressamente i "minimi contributivi" dovuti dai soggetti che non raggiungono determinati parametri reddituali. In particolare, si fa presente che legge n. 576/80, di riforma del sistema previdenziale forense, aveva introdotto l'obbligo del pagamento dei minimi contributivi annuali per tutti gli iscritti che esercitassero l'attività professionale forense con continuità (art. 10, comma 2), previsione poi riportata in tutti le successive modifiche normative e/o regolamentari.

In particolare, l'art. 7 del regolamento prevede per il 2014, al comma 1, un contributo soggettivo minimo (il contributo soggettivo è calcolato in proporzione al reddito Irpef dichiarato ed è finalizzato alla costituzione del trattamento pensionistico) di € 2.780,00 annui, un contributo minimo integrativo (il contributo integrativo è calcolato in percentuale sul volume d'affari dichiarato, ha natura solidaristica, è percepito dal cliente dell'avvocato e riversato alla Cassa) di € 700,00 annui e un



contributo di maternità (ex D. Lgs. n. 151/2001, finalizzato al riconoscimento dell'indennità di maternità) di € 151,00 annui.

Il contributo minimo soggettivo, peraltro, viene ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa (comma 2 dell'art. 7), per coloro che erano già iscritti agli albi, ma non alla Cassa, alla data di entrata in vigore del regolamento ed a prescindere dall'età (art. 12, comma 3, del regolamento), ferme restando le percentuali per i contributi in autoliquidazione in base al reddito percepito. L'art. 9 del succitato Regolamento prevede una ulteriore riduzione della metà di tale contributo per i percettori di reddito inferiore a € 10.300,00. Il successivo comma 7 del detto art. 9 prescrive che le agevolazioni non si applicano ai contributi dovuti in caso di retrodatazione, di iscrizione degli ultraquarantenni nonché ai titolari di pensioni di vecchiaia o anzianità di altri Enti.

Il sistema previdenziale forense, infatti, prevede il pagamento di un contributo minimo in quanto viene assicurata a tutti gli iscritti una pensione minima.

Per quanto riguarda il contributo integrativo, il minimo non è dovuto per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa e, per i successivi quattro anni, è ridotto alla metà, fermo restando il 4% dovuto sull'effettivo volume d'affari percepito.

Pertanto, rispetto alla precedente normativa, che pure prevedeva il presupposto della continuità professionale per una regolare iscrizione alla Cassa (art. 22 della legge n. 576/80) - continuità che la stessa norma (art. 22, comma 2, della legge n. 576/80) collegava al raggiungimento di un reddito minimo e di un volume d'affari minimo, così rendendo obbligatoria l'iscrizione alla Cassa -, la disciplina appena approvata prevede agevolazioni notevoli per i nuovi iscritti alla Cassa, addivenendo ad una riduzione del contributo soggettivo minimo dovuto fino al 25%, nulla essendo dovuto a titolo di contributo integrativo minimo.



La nuova disciplina dell'ordinamento professionale, prevede tra l'altro, a differenza che in passato, che la continuità nell'esercizio professionale è presupposto per la permanenza dell'iscrizione all'albo (art. 21, comma 1, della legge n. 247/2012).

Ciò posto, il ricorso de quo è inammissibile poiché con esso si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa e dei Ministeri vigilanti nella determinazione degli interventi più opportuni per ottemperare agli obblighi di legge relativamente alla stabilità dell'Ente in relazione alla pretesa di non pagare un contributo minimo e alla introduzione del sistema "contributivo".

La stabilità delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati è essenziale per la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, anche in un futuro ragionevolmente prevedibile. La scelta delle soluzioni tecniche per assicurare la stabilità della gestione è affidata alla discrezionalità tecnica degli enti, sotto il controllo dei Ministeri vigilanti, discrezionalità che si esercita in base a precisi ed oggettivi dati di fatto e calcoli attuariali.

Su tali valutazioni ed apprezzamenti il ricorrente pretende di introdurre un sindacato di merito, assolutamente inammissibile poiché volto a censurare scelte politiche e di pura opportunità.

È del tutto infondato il motivo con il quale la ricorrente lamenta l'indeterminatezza della delega conferita dall'art. 21, comma 9, alla Cassa Forense, sul presupposto che non dovrebbe essere lasciato all'arbitrio dell'Ente di previdenza la determinazione della contribuzione.

A tale proposito, va rilevato che la Cassa Forense è Ente pienamente autonomo nelle determinazioni di competenza e, dunque, il legislatore ha lasciato alla Cassa la discrezionalità (non arbitrio) che caratterizza la materia, in ragione anche della natura giuridica e all'autonomia dell'ente previdenziale.



In ordine all'autonomia normativa della Cassa, si osserva che gli enti previdenziali, a seguito della trasformazione in persone giuridiche private – associazioni o fondazioni -, operata dal d.lgs. n. 509/94, devono ritenersi soggetti innanzitutto alla disciplina di cui agli artt. 12 ss. del codice civile – come previsto espressamente dall'art. 1, comma 2, del decreto -, che ne prevede l'autonomia statutaria e di auto-organizzazione (in applicazione del più ampio principio di autonomia negoziale previsto dall'art. 1322 c.c., secondo il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge), autonomia che può essere limitata dal legislatore soltanto se ciò risulti essere strettamente rilevante per l'attività pubblicistica svolta.

Pertanto, l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 - che ha attuato la delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell'art. 1, comma 32, della L. n.537/93 -, secondo il quale gli enti privatizzati hanno “autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e i successivi artt. 3, comma 2, e 1, comma 4, che prevedono che le Casse, proprio in virtù e nell'esercizio di tale autonomia, possono adottare propri Regolamenti e Statuti, con l'unico limite del rispetto di precisi e tassativamente indicati criteri che ne delimitano l'operatività, non fanno altro che fissare i limiti apposti all'autonomia che gli enti previdenziali privatizzati possiedono per il fatto stesso della loro natura privata, e tali limiti sono da ritenersi legittimi se funzionali ad una migliore realizzazione delle finalità perseguite.

In particolare l'art.1, comma 3, del predetto D.Lgs. 509/94, ha previsto la continuazione dello svolgimento delle attività assistenziali e previdenziali già esercitate in favore degli iscritti, facendo salvo unicamente l'obbligo di iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando,



pertanto, autonome le Casse nella determinazione della disciplina relativa all'esercizio delle suddette attività.

Ed ancora l'art. 2, comma 2, fissa come limite generale all'autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previdenziali il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

Ancora più esplicitamente dispone l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 509/94, che ha previsto, una volta avvenuta la trasformazione in fondazione, la permanenza dell'operatività della disciplina della contribuzione previdenziale già vigente nei singoli ordinamenti degli enti, lasciando spazio, pertanto, per il prosieguo, data la mancata fissazione in tal sede finanche soltanto di principi e criteri direttivi, all'autonomia normativa delle Casse.

Da quanto sopra emerge che gli enti privatizzati possiedono ampia autonomia non soltanto in relazione agli investimenti e alla gestione ed organizzazione complessiva dell'ente, ma anche in ordine alle contribuzioni pretese ed alle prestazioni erogate.

Quanto detto trova conferma nell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che, per “assicurare l'equilibrio di bilancio”, gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i necessari “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.

Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad individuare lo spazio di autonomia degli enti previdenziali in materia di erogazione delle prestazioni, con l'individuazione dell'unico limite costituito dal principio del pro rata.

Si fa inoltre presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/99, si è occupata di alcuni dubbi di legittimità costituzionale, relativi all'art. 1, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 509/94, con riferimento agli artt. 76 e



77 Cost., in quanto il D.Lgs. in esame – disponendo che lo statuto degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private sia ispirato a criteri di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti - avrebbe violato i limiti della delega prevista dall'art. 1, comma 33, della legge n. 537/93, la quale non prevedeva alcuna limitazione per la composizione degli organi collegiali, affermando, per contro, la necessità di garantirne l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. La Corte, pur rigettando la questione di costituzionalità – ritenendo, pertanto, legittima e non eccedente la delega legislativa la previsione del rispetto dei vigenti criteri di composizione degli organi collegiali -, ha comunque riconosciuto la piena autonomia degli enti privatizzati, osservando che “la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati ... non attiene tanto alla struttura dell'ente, quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni” e precisando ancora che è pienamente ammissibile, nel rispetto della delega conferita dalla legge n. 537/93, “l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata”; la Consulta ha affermato, inoltre, che i limiti individuati dal decreto legislativo, in attuazione della delega, riguardano soltanto “lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla trasformazione dell'ente in associazione o fondazione”, e tale previsione “non tocca minimamente, quindi, le successive vicende della vita dell'ente”, che può, pertanto, nel corso del tempo, modificare lo statuto ed adottare propri regolamenti.

Ciò posto, si rileva che nella materia dei contributi non è neanche prevista alcuna limitazione al potere normativo degli enti privatizzati, analogamente a quanto accade in altri settori.



Si rileva, in proposito, che il Consiglio di Stato, nel parere n.1530/97 - parere richiesto proprio dalla Cassa Forense in ordine al valore precettivo o meramente programmatico della disposizione di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, in materia di determinazione della base pensionabile in ipotesi di anzianità inferiore a quindici anni, maturata presso gli enti previdenziali privatizzati -, rilevando che la norma in esame ha riconosciuto a tali enti "una sfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia rispetto alle previsioni già contenute nel D.lgs. n. 509/94" , ha riconosciuto, stante il valore meramente programmatico e non precettivo della suddetta norma, la facoltà delle Casse professionali di aumentare, con apposita delibera, il periodo di riferimento della base pensionabile ai fini del calcolo della pensione, al di là di quanto stabilito dalle leggi previgenti.

Si può, pertanto, affermare che alla Cassa, a partire dal momento della sua trasformazione in fondazione - con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. del codice civile -, è stata riconosciuta piena facoltà di derogare alle leggi previgenti, laddove non vi sia un esplicito limite contrario e quando ciò è necessario per garantire l'equilibrio dell'Ente e la regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha affermato che i diritti previdenziali possono essere modificati e anche drasticamente ridotti, in quanto debbono essere bilanciati con l'interesse al contenimento della spesa e al mantenimento dell'equilibrio di bilancio (oltre alle citate sentenze n. 417 del 1996 e n. 99 del 1995, cfr. n. 127 del 1997), perché soltanto la tutela di questi interessi può far sì che per il futuro possa essere assicurato il godimento degli stessi diritti previdenziali (cfr. Corte Cost. n. 2 del 1994; Trib. Roma, n. 5796/2016).

Invero, autorevole conferma di quanto sopra esposto circa l'autonomia della Cassa Forense e circa la sua discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti più opportuni in materia previdenziale in genere e, in



particolare, nella materia dei contributi, viene dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24202/2009, resa in una vertenza avente come parte la Cassa Forense (conforme anche Cass. n. 12209/2011), ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati sono provvisti di autonomia che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge e ad adottare provvedimenti in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, incidendo sulla materia contributiva, tacitamente abrogando la previsione in senso contrario di precedente disposizione di legge (in senso conforme, Corte d'Appello di Roma, n. 7598/2012; Corte d'Appello di Salerno, n. 464/09; Corte di Appello di Genova n. 707/2011; Trib. di Palermo n. 1064/2012; Trib. Trani n. 4841/2011; Trib. Genova n. 20/2010; Trib. di Milano, n. 3380/09; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, n. 331/09; Trib. Milano, n. 3357/2008 e Trib. Catanzaro, n. 2097/2008; Tribunale di Salerno sent. n. 3818/09).

Anche il Consiglio di Stato, recentemente, ha ribadito la natura assolutamente privatistica delle casse professionali e, dunque, la loro piena autonomia nelle materie di competenza, fermi restando i controlli previsti dalla disciplina vigente (Ministeri vigilanti, Corte dei Conti) (Cons. Stato, 1 ottobre 2014, n. 4882).

Da ultimo, si rileva che la Corte Costituzionale, nella recentissima ordinanza n. 254/2016 del 18/10/2016, in ordine alla questione attinente la legittimità dei Regolamenti emanati dalla Cassa, ha, tra l'altro, affermato che i Regolamenti adottati dalla Cassa “sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali” e che “questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia, come osservato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.



Il giudice delle leggi, inoltre nella sentenza n. 7/2017, depositata in data 11/01/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che dispone l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi delle Casse di previdenza e di assistenza privatizzate.

La pronuncia, al di là del tema specifico affrontato, rappresenta invero un passaggio davvero importante per la Cassa, poiché la Corte evidenzia che "l'ingerenza del prelievo statale rischia di minare gli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma [...] cosicché ogni spesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni" in quanto la configurazione della norma (quella oggetto di valutazione di legittimità, n.d.r.) aggredisce, sotto l'aspetto strutturale "la correlazione contributi-prestazioni, nell'ambito della quale si articola la naturale missione delle Casse di previdenza di preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale".

Invero, per la Corte, "il relativo assetto organizzativo e finanziario, basato sul principio mutualistico, deve essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni". Alla luce di quanto sopra, tale pronuncia rimarca l'autonomia della Cassa e la discrezionalità che caratterizza il relativo esercizio regolamentare.

Circa l'asserita regolamentazione della materia, da parte della Cassa, oltre la delega legislativa – lamentata dal ricorrente –, si osserva che, in realtà, il regolamento approvato involge esclusivamente la tematica dei contributi dovuti da parte dei soggetti nuovi iscritti. Pertanto, la Cassa è rimasta nell'ambito della delega legislativa, ferma sempre restando l'autonomia normativa che caratterizza la Cassa stessa, di cui si è detto innanzi.



Ciò posto, è evidente che l'esercizio della professione non può essere soggetto solamente all'abilitazione professionale, va da sé che l'obbligo della contribuzione previdenziale è connaturato all'esercizio stesso di ogni attività lavorativa, che si tratti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o libera professione (in tal senso: Trib. della Spezia n. 360/2015). L'art. 38 della Costituzione tutela la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in ogni sua forma, prevedendo adeguati diritti ai quali non possono non corrispondere altrettanti obblighi per creare le provvidenze necessarie.

A tale riguardo, si evidenzia che l'art. 1 della citata l. n. 335/95, al comma 2, precisa che le disposizioni della legge medesima "costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni" e, al precedente comma 1, afferma espressamente la necessità di garantire "l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi".

Inoltre, l'art. 2, comma 25, della stessa l. n. 335/95 prevede che la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, si deve realizzare in conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui l'assicurazione per i soggetti per i quali non è possibile l'iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria realizzate dagli enti di cui al D. Lgs. 509/94 alla gestione separata istituita presso l'INPS di cui al successivo comma 26 (cui sono tenuti "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"), in linea con la ratio principale della riforma introdotta dalla l. n. 335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle peculiarità delle tipologie di attività e dei vari organismi assicurativi. Inoltre, il



successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 335/95, afferma espressamente che ogni intervento normativo delegato al Governo sulla base della stessa norma deve tener conto della “specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle differenti prestazioni assistenziali e previdenziali”.

In sostanza, la legge n. 335/95 prevede coperture assicurative diverse a fronte di attività professionali diverse, ma, soprattutto, l’obbligo della copertura previdenziale per ogni attività lavorativa.

Peraltro, anche il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111/2011, ha stabilito espressamente che “per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”.

Ed invero, identica è la ratio della novella della l. n. 247/2012 che, all’art. 21, comma 8, ha statuito che “l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, precisando, al successivo comma 10, al fine di circoscrivere la sfera di applicazione dell’art. 2, comma 26, della l. 335/95 con riferimento alla gestione separata INPS, che “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

Ciò posto, con riferimento a quanto asserito in ordine al fatto che l’imposizione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa, con conseguente imposizione dell’obbligo contributivo, introdurrebbe un ulteriore



requisito, oltre a quello dell'iscrizione all'albo professionale, per l'esercizio della professione, ossia quello della capacità contributiva, va detto in replica che l'obbligo di contribuzione alla Cassa – come ha avuto modo di osservare da tempo la Corte Costituzionale (sent. n. 132 del 4 maggio 1984) ancor prima dell'entrata in vigore della l. n. 247/12 – “non introduce un'ulteriore condizione, rispetto a quella dell'esame di abilitazione prevista dall'art. 33 Cost., per l'esercizio dell'attività professionale, con conseguente violazione di tale precetto, nonché di quelli racchiusi negli artt. 35 e 38 Cost.. Tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio”.

l'art. 21 della l. n. 247/2012, al comma 1, prevede espressamente che “la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”; il fatto che la norma escluda espressamente il criterio reddituale (“con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale”) per l'accertamento delle condizioni di esercizio della professione che consentono l'iscrizione e la permanenza stessa nell'albo professionale non implica, peraltro, che l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente non comporti di per sé l'inevitabile presenza di un rientro economico e, pertanto, di una capacità contributiva, che peraltro, alla luce dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014, giustifica in pieno il versamento alla Cassa quanto meno della contribuzione minima dovuta in virtù dell'iscrizione.

In merito, si osserva che, con decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07/04/2016, è stato adottato il Regolamento recante disposizioni per



l'accertamento dell'esercizio della professione forense che prevede che i consigli dell'ordine, ogni tre, anni, verifichino con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritto la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. L'art. 2 del summenzionato Regolamento prevede che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato a) è titolare di una partita IVA; b) ha l'uso di locali e di almeno una utenza telefonica; c) ha trattato almeno n. 5 affari per ciascun anno; d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata; e) ha assolto all'obbligo di aggiornamento professionale; f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Appare evidente, dunque, che l'iscrizione all'Albo professionale comporta obbligatoriamente l'effettivo esercizio della professione forense, con conseguente produzione di reddito professionale. Infatti, sebbene il D.M. si applichi laddove non vi sia stata la previa determinazione in forma scritta tra l'avvocato e il cliente, è evidente che, alla luce dei parametri fissati dal legislatore, un avvocato che eserciti la professione non può non conseguire redditi comunque tali da garantirsi un futuro previdenziale con il proprio ente di previdenza. In tale ottica, a proposito della presunta violazione della concorrenza che sarebbe ingenerata dal regolamento appena entrato in vigore, non può non sottacersi che, semmai, una forma di violazione della concorrenza potrebbe aversi invece proprio da parte di quegli avvocati che – secondo la prospettazione del ricorrente –, in quanto percettori di un basso reddito, non debbono essere sottoposti ad obblighi previdenziali e, quindi, non debbono essere tenuti al versamenti dei contributi, potendo così praticare migliori condizioni economiche al cliente rispetto alla generalità degli iscritti agli albi, tenuti invece al rispetto di tutti i diritti-doveri nei confronti dell'ente previdenziale di categoria.



Del resto, la necessità di fornire adeguate garanzie da parte dei professionisti, sostenendone i relativi oneri a prescindere dai redditi professionali prodotti, è confermata dall'art. 5 del d.p.R. n. 137/2012, il quale stabilisce che “il professionista è tenuto a stipulare, anche per tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”, senza distinguere tra professionisti che producano redditi professionali più o meno elevati e senza esonerare chi non produca alcun reddito.

Inoltre, anche l'art. 12 della L. n. 247/2012 prevede l'obbligo, per tutti gli avvocati, di stipulare una “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione”, nonché una “polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti”, stabilendo che “la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”.

Peraltro, va rilevato che il costo delle suindicate polizze assicurative obbligatorie dovrebbe essere anche superiore all'importo dei contributi minimi che gli avvocati attualmente iscritti al solo Albo professionale dovranno versare una volta iscritti anche alla Cassa Forense, tenuto conto che, in virtù delle agevolazioni previste dagli artt. 7

Occorre evidenziare, inoltre, che l'obbligo della contribuzione minima sussiste anche in altri ordinamenti previdenziali, non solo dei liberi professionisti, ma anche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Infatti, la legge 2.8.1990, n. 233 prevede, all'art. 1, comma 3, il “livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali”, che è fissato “nella misura del minimale annuo di retribuzione”. La legge 31.12.1991, n. 415, poi, dispone, all'art. 6, comma 7, la rideterminazione (a decorrere dal 1.1.1992) del livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti



attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi della sopra illustrata legge n. 233/90. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla normativa in questione giudicando manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale mosse avverso tale normativa (Cass., 23.12.1999, n. 14498), sul presupposto che “il rapporto tra prelievo fiscale e prelievo contributivo può avere rilievo, come ha evidenziato il Procuratore Generale nel corso della discussione, con riferimento ai contributi dovuti per le prestazioni sanitarie, le quali non sono rapportate individualmente alla contribuzione ma sono eguali per tutti, anche per coloro che non hanno alcuna occupazione; e considerato altresì che per il raggiungimento della tutela della salute, che è il fine pubblico cui è predisposto il Servizio sanitario nazionale, deve provvedere tutta la collettività e quindi il suo finanziamento avviene attraverso il sistema fiscale, per cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alla relativa spesa in ragione della sua capacità contributiva. Il medesimo rapporto non può avere rilievo invece per la contribuzione dovuta per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella quale, disciplinata anche su base assicurativa oltre che su quella solidaristica come in genere qualsiasi forma di tutela previdenziale, deve ammettersi la presenza di una relazione sinallagmatica tra obbligazione contributiva e prestazione previdenziale. Non va inoltre tralasciata la relazione fra reddito minimo imponibile di cui al citato art. 1, terzo comma, e calcolo del trattamento pensionistico, dovendosi prendere in considerazione ai sensi dell’art. 5, comma ottavo, della medesima legge n. 233 del 1990, anche in assenza di reddito di impresa, per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello minimo, per cui sarebbe irragionevole non tenere conto del livello minimo di reddito ai fini della contribuzione dovuta dall’iscritto alla gestione e poi invece considerarlo ai fini del calcolo della pensione.



D'altra parte non sembra potersi escludere l'esigenza, ravvisabile nella imposizione di un limite minimo di reddito al fine della determinazione della prestazione contributiva, di mantenere una certa proporzionalità tra prestazione contributiva e prestazione previdenziale, avuto riguardo anche alle necessità di contenimento della spesa pubblica previdenziale, che certamente ispirano la tendenza della legislazione pensionistica più recente, diretta alla progressiva sostituzione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, da retributivo a contributivo.

Manifestamente infondato è pure l'altro rilievo di illegittimità costituzionale della norma per la violazione dell'art. 3 Cost., laddove si sostiene la ingiustizia della disposizione in esame rispetto agli iscritti alla gestione che pur non riuscendo a conseguire un reddito pari al minimo vengono assoggettati al medesimo onere contributivo dei commercianti ed artigiani che hanno un effettivo reddito pari al livello minimale. Non sussiste infatti l'ingiustizia lamentata, essendo la previsione di una contribuzione determinata diretta ad assicurare un livello di pensione corrispondente”.

Per quanto riguarda la lamentata non corrispondenza tra contribuzione e prestazioni erogate dalla Cassa si rammenta che, con la citata decisione n. 132 del 4 maggio 1984, la Corte Costituzionale ha affermato che nell'esperienza italiana si possano individuare due tipologie di sistemi previdenziali, quello definibile come “mutualistico” e quello, tuttora attuale, definibile come “solidaristico”. Il secondo (definito “solidaristico”) è caratterizzato dalla “riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'intero di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione e, per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali” (nello stesso senso anche Corte Cost. n. 173/1986). In tale sistema “i contributi vengono in considerazione, in ragione del prelievo tra tutti gli



appartenenti alla categoria secondo la loro capacità contributiva, unicamente quale strumento finanziario della previdenza, mentre le prestazioni sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso considerato uguale o no per tutti i soggetti)”. Una volta stabilito che il requisito è soltanto un modo di essere proprio del tipo mutualistico e che, viceversa, l'abbandono di esso è un modo di essere proprio del tipo solidaristico (cui il sistema in argomento si adegua), le censure stesse mostrano tutta la loro fragilità. Tanto va detto delle censure [...] concernenti la contrapposizione [...] fra il carattere assoluto e gravoso degli obblighi previdenziali imposti e quello condizionato e limitato dei benefici previdenziali perseguibili dai professionisti [...]. Ma altrettanto va affermato delle censure [...] concernenti la contrapposizione, fra l'assolutezza e gravosità degli obblighi previdenziali imposti e l'aleatorietà e ristrettezza dei benefici previdenziali perseguibili [...]. Valgono per tali censure, e vanno pertanto ribadite e anzi riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali "l'assunto di irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema vigente" (della previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del 1975 e, ora, dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della pensione, non è accoglibile". E correlare invece tali benefici, nelle condizioni di acquisto, agli specifici fini previdenziali insindacabilmente assunti dal legislatore sulla base della valutazione dei presupposti e delle disponibilità finanziarie, e, nella misura, allo stato di bisogno" (nello stesso senso, cfr. la sentenza del Tribunale di Milano n. 2957 del 21.05.2010, che espressamente richiama la sentenza della Corte citata).

Si rileva, inoltre, che, in altro giudizio, nel quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del divieto, vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico liquidato con il



sistema cosiddetto retributivo, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite massimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/1986, ha espressamente affermato che l'imposizione "contributiva previdenziale non è un'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni. Inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio generale secondo cui il costo di un fattore della produzione deve essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti ragioni di corretto funzionamento di mercato".

In tal sede, la Corte ha ribadito che il sistema di tipo solidaristico "è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni.... I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono prelevati in parte dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni. Il sistema, informato - si ribadisce - al modello della sicurezza sociale ed ai principi della solidarietà operanti nei confronti dei membri della collettività (sentt. nn. 132 e 133 del 1984), abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa contro i rischi protetti (dell'invalidità, della vecchiaia, degli infortuni). **Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi** (sent. n. 146/72). Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela



previdenziale secondo la quale la pensione è il mero corrispettivo dei contributi versati dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai contributi versati. L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e, cioè, di tutta la collettività [...] né va trascurato di sottolineare che, accanto ai trattamenti minimi via via integrati, vi sono anche le pensioni sociali, le pensioni di invalidità, mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori, specie degli autonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione [...]. In tale situazione rimane sempre oggetto di una scelta di politica economico-sociale e, quindi, resta affidato alla discrezione del legislatore il ricorso al prelievo fiscale anziché al prelievo contributivo. In altri termini, si tratta di stabilire se convenga una più netta separazione tra assistenza e previdenza con il conseguente inquadramento nella prima della pensione sociale, dei trattamenti minimi, delle loro perequazioni ed integrazioni, delle integrazioni pensionistiche a favore di lavoratori con esigue contribuzioni ed il loro finanziamento a carico dello Stato con imposizioni fiscali a carico di tutti i cittadini, compresi i lavoratori, lasciando che la previdenza si autofinanzi con un impianto contributivo ed un costante apporto retribuzione-pensione; o se, invece, possa essere preferibile assicurare al lavoratore una pensione adeguata corrispondente ai contributi versati e rendere, nel contempo, possibile il ricorso ed altre forme integrative”.

Recentemente il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 678/2016, ha richiamato “la Suprema Corte laddove, ha precisato: “In tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, sollevata – in relazione agli artt. 23



e 53 Cost. – sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché detto principio riguarda solo i tributi in senso proprio, sia perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza quando non corrispondono ad alcun presupposto economico non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore; sia perché il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile né irragionevole (Cass., n- 16762/2003)”

Si rileva, inoltre, che recentemente il Tribunale di Castrovillari, con l’ordinanza del 19/05/2015 nonché il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 360/2015, si sono soffermati, in particolare, sui precedenti della Corte Costituzionale, che in più occasioni è stata chiamata a pronunciarsi sulla connotazione di tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla conformità al principio di progressività ex art. 53 della Costituzione e ha sempre ribadito il concetto per cui l’imposizione contributiva previdenziale non è un’imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni (ex multis, Corte Cost., sentenze nn. 167 e 173 del 1986).

Dal canto suo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, in materia di contribuzione previdenziale forense, con la sentenza n. 4146 del 15 maggio 1990, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività. Infatti, la Cassazione ha affermato che “la connotazione tributaria



del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa è da escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost. 167/86”, ragion per cui non c’è violazione dei principi di progressività in ordine alla contribuzione previdenziale forense, “non essendo estensibili alle contribuzioni previdenziali i principi di progressività stabiliti dall’art. 53 Cost.” (In senso analogo recentemente: Trib. Roma, n. 5796/2016).

Alla luce dei citati principi giurisprudenziali innanzi riportati, la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti la professione forense è senz’altro giustificata, quale esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale forense e ciò, peraltro, pone le basi di legittimità per una normativa che fissi dei minimi contributivi slegati dalla progressività e proporzionalità con il reddito dell’avvocato, imponendo di far riferimento, per statuire sulla validità della legge, al mero criterio della ragionevolezza della previsione.

Non si può, del resto, concordare con l’asserzione del ricorrente secondo il quale l’unico requisito per l’accesso alle professioni regolamentate deve essere quello dell’abilitazione, costituendo ogni altra prestazione richiesta un’indebita violazione della concorrenza e una discriminazione in base al reddito. In proposito, si rammenta che il T.A.R. Lazio - con riferimento al ricorso di alcuni avvocati avverso l’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine del Regolamento per la formazione continua, censurato perché costituirebbe un indebito ed ulteriore requisito per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati ed in quanto, inoltre, la previsione che la partecipazione agli eventi formativi posta a carico degli avvocati rappresenterebbe una prestazione patrimoniale imposta - ha, tra l’altro, affermato che, “quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine, innanzitutto non può configurarsi come



prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'ente, stabilito quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio o dell'offerta di un bene, atteso che ricadono nell'ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'amministrazione in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'ente (Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l'utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell'art. 23 della Costituzione Italiana sulla base di un presupposto – quello che, in base all'evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge – erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre 2007, n. 350)” (Tar Lazio, n. 7081/09).

Del resto, anche l'iscrizione e la permanenza nell'Albo degli avvocati comporta il pagamento di un contributo obbligatorio, ex art. 14 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all'ente Consiglio, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta tassa si configura come una quota associativa rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.... Chi



intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto” (Cass., Sez. Un., ord. n. 1782/11).

Recentemente, il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 1077/2017, esaminando il ricorso di un avvocato pensionato presso un altro ente previdenziale, iscritto alla Cassa in seguito all'entrata in vigore della legge 247/2012, che riteneva di non dovere pagare la contribuzione minima in quanto l'art. 7 del Regolamento di attuazione adottato dalla Cassa prevede l'esonero dal pagamento della contribuzione minima in favore dei pensionati, ha respinto il ricorso ritenendo che il professionista debba pagare la contribuzione.

Da ultimo, si fa presente che, contrariamente a quanto affermato dal professionista de quo, la ricorrente, al verificarsi del requisito anagrafico e con una contribuzione ed iscrizione di almeno 5 anni, avrà diritto all'erogazione da parte della Cassa della pensione di vecchiaia contributiva. Tra l'altro, come già evidenziato, l'iscrizione alla Cassa, da subito, comporta la possibilità di fruire delle prestazioni assistenziali previste dal Regolamento sull'Assistenza nonché della polizza sanitaria.

2) Finanze della Cassa Forense

Con riguardo, infine, alla problematica attinenti le finanze della Cassa si fa presente che la verifica sulla sostenibilità viene effettuata per disposizione di legge dai Ministeri vigilanti, dalla Corte dei conti e dal Collegio Sindacale sempre sulla base dei documenti normativamente previsti (in base al disposto del D. Lgs. n. 509/94) e, laddove insorgano ipotetici problemi di sostenibilità, è prevista apposita procedura per il riequilibrio della gestione dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. n. 509/1994.



Si osserva che dal conto economico della Cassa (sotto riportato) si evince che l'avanzo di gestione del 2013 ammontava circa a 831 milioni di euro, nel 2014 ammontava a circa 840 milioni di euro e nel 2015 ammontava a circa 930 milioni di euro, a dimostrazione che il sistema previdenziale forense è stabile ed in miglioramento.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO		
COSTI		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31-12-2014	VALORE AL 31-12-2013
Gestioni immobili	1.843.944	1.998.949
AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI	111.507.395	83.920.638
Immobilizzazioni immateriali	647.618	533.749
Immobilizzazioni materiali	6.573.838	7.529.006
Svalutazione crediti	17.790.328	8.620.111
Accantonamento per spese liti in corso	491.969	512.533
Accantonamento per supplemento pensioni	3.500.000	3.149.390
Acc.to x pensioni teoriche,mat.salvo verifiche	9.000.000	6.000.000
Accantonamento x riserva rischio modulare	84.595	0
Accantonamento x contrib.solid.L147/2013 co 486	194.786	0
Accantonamento x autoliquidazione e minimi 2014-16	42.304.471	0
Accantonamento residui assistenza	26.158.281	24.602.694
Accantonamento per contributo modulare	4.761.509	32.973.155
ONERI STRAORDINARI	2.278.724	3.973.143
Sopravvenienze passive	2.112.590	3.328.911
Insussistenze attive	166.132	644.224
Oneri straordinari da arrotondamento	2	8
RETTIFICHE DI VALORI	34.085.700	37.605.919
Rettifiche di valori	34.085.700	37.605.919
RETTIFICHE DI RICAVI	4.640.210	5.191.118
Restituzioni varie	5.563	2.323
Sgravi trattenuti	4.634.647	5.188.795
TOTALE GENERALE COSTI	1.040.404.210	970.787.595
Totale costi	1.040.404.210	970.787.595
Avanzo d'esercizio	840.955.677	830.947.004
Totale a pareggio	1.881.359.887	1.801.734.599

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 3,00.



DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO		
COSTI		
DESCRIZIONE	VALORE AL 31-12-2015	VALORE AL 31-12-2014
AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI	41.629.871	111.507.395
Immobilizzazioni immateriali	377.524	647.618
Immobilizzazioni materiali	3.688.141	6.573.838
Svalutazione crediti	6.477.969	17.790.328
Accantonamento per spese liti in corso	1.059.904	491.969
Accantonamento per supplemento pensioni	2.552.822	3.500.000
Acc.to x pensioni teoriche, mat. salvo verif. eff.	0	9.000.000
Accantonamento x riserva rischio modulare	51.316	84.595
Accantonamento x contrib. solid. 1.147/2013 co 486	196.556	194.786
Accantonamento x autoliquidazione e minimi 2014-16	0	42.304.471
Accantonamento residui assistenza	22.282.766	26.158.281
Accantonamento per contributo modulare	4.941.429	4.761.509
Acc.to x vertenze ente patrocinante	1.444	0
ONERI STRAORDINARI	1.735.221	2.278.724
Sopravvenienze passive	1.722.042	2.112.590
Insussistenze attive	12.520	166.132
Oneri straordinari diversi	657	0
Oneri straordinari da arrotondamento	2	2
RETTIFICHE DI VALORI	46.501.877	34.085.700
Rettifiche di valori	46.501.877	34.085.700
RETTIFICHE DI RICAVI	9.850.741	4.640.210
Restinzioni varie	3.098	5.563
Sgravi trattenuti	9.847.643	4.634.647
TOTALE GENERALE COSTI	1.026.187.585	1.040.404.210
Totale costi	1.026.187.585	1.040.404.210
Avanzo d'esercizio	930.184.345	840.955.677
Totale a pareggio	1.956.371.930	1.881.359.887

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 1,00.

In merito, si fa presente che il Tribunale di La Spezia ha osservato che
“se pure può essere vero che è estremamente difficile fare previsioni su

un arco temporale di 50 anni con un certo margine di attendibilità, nondimeno il periodo da considerare è previsto direttamente dalla fonte normativa; dipoi, una simile censura rimane allo stato del tutto apodittica, affidata in causa ad alcuni articoli tecnici e di dottrina, che non costituiscono prova....A sostegno della genericità della censura sta poi il rilievo che il legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa Forense, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni prevedendo la vigilanza del Ministero del Lavoro....infine – ed è il rilievo decisivo – l'eventuale squilibrio nei conti della Cassa non è motivo tale da porre nel nulla l'obbligo sancito in via generale dall'art. 21, comma 8, legge 247”.

Per quanto innanzi esposto ed eccepito, la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense, come sopra rapp.ta e difesa così

CONCLUDE

Affinchè l'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, Voglia così Provvedere :

- Rigettare integralmente l'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa al ruolo 2016, contenente la contribuzione minima e di maternità del 2014, oltre interessi, per € 869,26 , confermandola.
- In ogni caso dichiarare l'inammissibilità della richiesta di condanna formulata nei confronti della Cassa Nazionale;
- Condannare parte opponente, o chi e per quanto di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite come per legge.

Si offrono in comunicazione mediante deposito :

- 1.) Comparsa di costituzione e risposta
- 2.) Ricorso notificato;
- 3.) Procura ad litem;
- 4.) Anagrafica avv. Di Donato;



- 5.) Elenco redditi;
- 6.) Prospetto contributi;
- 7.) Ruolo 2016
- 8.) Nota della Cassa del 10.12.2014
- 9.) Nota della Cassa del 20/01/2015;
- 10) Regolamento accertamento esercizio della professione forense;
- 11) Regolamento attuazione art.21;
- 12) Giurisprudenza citata.

Napoli, 19.06.2017

avv. Matteo Morici



